

N.RG 15623 / 2024



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Lecce

SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. RAFFAELE CARLUCCIO nella causa civile R.G.
n.15623 / 2024

vertente tra

Valletta Eloisa (CF VLLLSE78P63I119T) - Avv. ANDREA VALENTE

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)

-OPPOSTA-

ha pronunciato

SENTENZA

Con ricorso ritualmente depositato, l'opponente in epigrafe proponeva opposizione
avverso il verbale di accertamento e contestazione n. VX144013/2024 emesso dalla
Polizia Locale di Lecce per la violazione di cui all'art.142 co.8 C.d.S.

Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta all'odierna udienza .

Il ricorso è fondato e va accolto con riguardo alla dedotta mancata omologazione del dispositivo elettronico.

Considerato che il presente giudizio è, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 150/2011, disciplinato dal Titolo IV. Libro II, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente – che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale – fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi *“almeno dieci giorni prima dell'udienza”* di comparizione parti, *“deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”* (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. III, 19/07/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826).

Premesso ciò, va ritenuto il difetto di omologazione dello strumento elettronico denominato PROJECT AUTOMATION K53800_SPEED Matr. PASPEEDn22023010802 poiché lo stesso non è stato omologato, ma solo approvato.

Aderendo alla costante giurisprudenza di merito, tra cui quella del Tribunale di Lecce (*ex multis sentenze del Presidente dott. Cigna, della dr.ssa Viviana Mele e della dr.ssa Katia Pinto in sede di appello*) e da ultimo di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505), deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dall'art. 192, D.P.R. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono.

Ed invero, nel mentre l'omologazione richiede *“la rispondenza e la efficacia*

dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” ed impone che *“L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di homologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”*, in caso di approvazione *“trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”*. Stante la differenza tra homologazione ed approvazione e stabilendo l'art. 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - indubitabilmente norma speciale che deroga la norma generale di cui all'art. 45, comma 6, D. Lgs. 285/1992 - che *“Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate [...], come precisato dal regolamento”* (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell'opponente.

Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 17/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che *“spetta all'Amministrazione La prova positiva dell'iniziale homologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)”* ed in modo conforme ma più specifico la condivisa ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 18/04/2024, n. 10505.

In assenza di prova incombente sull'ente resistente – essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi *iure et de iure* o *iuris tantum* ma neppure ricorrendo a presunzioni semplici – non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento.

Le spese e i compensi del giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi del giudizio liquidati in euro 43,00 per esborsi ed euro 300,00 per

compensi difensivi, oltre accessori di legge se dovuti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in LECCE il 19-05-2026

Il Giudice di Pace

Dott. RAFFAELE CARLUCCIO